

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'INDICAZIONE OBBLIGATORIA NELL'ETICHETTA DELLA SEDE E DELL'INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O, SE DIVERSO, DI CONFEZIONAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione;

VISTA la direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 119;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

## EMANA

il seguente decreto legislativo

### ART. 1

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto legislativo reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

2. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

### ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di "alimento" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e di "impresa alimentare", "operatore del settore alimentare", "consumatore finale", di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento.

### ART. 3

*(Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento)*

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

#### ART. 4

*(Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento)*

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.
2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
  - a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
  - b) i prodotti preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
  - c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

#### ART. 5

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 2.000 euro a 18.000 euro**.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 2.000 euro a 18.000 euro**.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

#### ART. 6

*(Autorità competente)*

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli

organi preposti all'accertamento delle violazioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluite sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 è riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 7

##### *(Clausola di mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

#### ART. 8

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore.

2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.

3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) è abrogata;

b) l'articolo 11 è abrogato.

c) all'articolo 18, comma 3, la parola: "11" è soppressa.

#### ART. 9

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (*Legge di delegazione europea 2015*), è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

In particolare, l'articolo 5 della citata legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

In attuazione di tale delega, lo schema di decreto legislativo proposto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l'indicazione obbligatoria sull'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Ulteriore obiettivo della presente proposta normativa, in attuazione dei principi e criteri direttivi specifici previsti sempre dalla legge di delegazione europea 2015, all'articolo 5, lettera b), è quello di disciplinare un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento.

Lo schema di decreto legislativo proposto si configura quale strumento necessario e indispensabile ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel rispetto dei più generali principi sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di tutela della salute e benessere alimentare e nell'ottica della visione integrata della tutela della sicurezza della salute.

Con il riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare, operato dal regolamento (UE) n. 1169/2011, molte disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, costituita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sono più applicabili.

Nello specifico, dal 13 dicembre 2014, data a decorrere dalla quale si applica il regolamento n. 1169/2011, è venuto meno l'obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. La previsione di tale obbligo a livello nazionale era consentita, in precedenza, da una delle direttive abrogate dal regolamento n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 2000/13/CE, che, all'articolo 3, paragrafo 2, dettava una specifica deroga, in virtù della quale gli Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale».

In attuazione di tale deroga, motivata con riferimento ad esigenze di immediata rintracciabilità dei prodotti alimentari, fino al 31 dicembre 2014 è stato applicato il decreto legislativo n. 109 del 1992, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera f), secondo cui i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore dovevano riportare, tra le altre, l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Le disposizioni specifiche sulla sede dello stabilimento erano riportate all'articolo 11. Sia la violazione dell'obbligo di riportare in etichetta la sede dello

stabilimento che la violazione delle disposizioni specifiche al riguardo erano punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 18.

L'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento, essendo frutto di una deroga adottata dai singoli Stati membri, si riferiva solo a prodotti preimballati, prodotti e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e quelli lattiero caseari che già riportano obbligatoriamente la bollatura sanitaria.

Con il venir meno dell'obbligo in questione, conseguentemente anche le relative sanzioni non sono più applicabili.

In tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito sulla necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari.

Particolare rilievo assume, infatti, per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica, la necessità di mantenere ferma, nell'ambito della normativa nazionale, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento non solo al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, ma in particolar modo per assicurare una più efficace e celere tutela della salute, mediante una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento. Tale esigenza è già fortemente sentita anche da molte aziende di produzione che ad oggi hanno optato per il mantenimento di tale indicazione in etichetta su base volontaria.

È opportuno evidenziare che l'introduzione dell'obbligo oggetto dello schema di decreto costituisce una regola tecnica, trattandosi di una disposizione la cui osservanza è obbligatoria *de jure* per la commercializzazione, dei prodotti alimentari.

A tale proposito, l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, al paragrafo 4, che: "Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse". E, invero, la possibilità di introdurre nell'ordinamento nazionale la disposizione di cui si tratta, non prevista dalla normativa europea, è subordinata al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Ai sensi di tale direttiva, infatti, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e di garantire la massima trasparenza, è necessario comunicare alla Commissione europea il progetto di regola tecnica, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione.

Alla luce di queste premesse, conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica e, al contempo, minor dispendio economico nell'espletamento delle stesse, rese di fatto più celeri ed agevoli. È opportuno a tal fine ricordare che le attività di controllo vengono espletate ai sensi del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, che annovera, tra i

controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

In particolare, l'articolo 55 del citato regolamento ribadisce l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le regole e le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa alimentare in questione.

La scelta di far coincidere la sede con la località e con l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, se diverso, peraltro, discende direttamente dai principi e criteri direttivi specifici individuati dalla legge di delega, proprio al fine di garantire al massimo gli obiettivi prioritari della previsione legislativa, ossia la rintracciabilità dell'alimento e, per questa via, la tutela del consumatore.

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, la legge n. 170 del 2016 affida la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale scelta ha lo scopo di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni del decreto legislativo.

**L'articolo 1, commi 1 e 2,** riguarda il campo di applicazione del decreto.

**L'articolo 2** richiama le definizioni di "alimento", di "impresa alimentare", di "operatore del settore alimentare" e "consumatore finale" contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

**L'articolo 3, comma 1,** introduce l'obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività o sull'etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Per quanto concerne gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, è invece previsto, al comma 2, che l'obbligo sia soddisfatto riportando l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna. Ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.1169/2011.

**L'articolo 4, commi 1, 4 e 5,** stabilisce le modalità con le quali è soddisfatto l'obbligo. L'individuazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è data dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento. D'altra parte, nel caso in cui l'impresa disponga di più sedi è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti, purché quello effettivo sia presentato in maniera evidente mediante punzonatura o altro segno. L'indicazione deve essere riportata in etichetta nel rispetto delle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (UE) 1169/2011. I **commi 2 e 3** disciplinano altresì i casi in cui tale indicazione può essere omessa e, in particolare: **a)** quando lo stabilimento sia ubicato nello stesso

luogo della sede già indicata in etichetta; b) nel caso di prodotti preimballati che riportano la bollatura sanitaria; c) qualora il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

**L'articolo 5** sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

In particolare, sono previste tre fattispecie di violazione a carico di colui che vi è tenuto per legge, con ciò intendendosi il produttore ovvero il confezionatore, se diverso dal produttore, a carico del quale è posto l'obbligo della informazione in etichetta:

- **al comma 1**, è prevista la mancata indicazione della sede dello stabilimento o, se diverso, di confezionamento, sul preimballaggio o sull'etichetta dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale ovvero sui documenti commerciali dei prodotti destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, o ai prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale; tale condotta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 euro a 18.000 euro**;

- **al comma 2**, è prevista la mancata indicazione dello stabilimento effettivo, nel caso di più stabilimenti, mediante punzonatura o altro segno; tale condotta è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 euro a 18.000 euro**;

- **al comma 3**, è prevista la mancata indicazione della sede secondo le modalità di presentazione di cui all'articolo 13 del regolamento 1169/2011; tale condotta è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000 euro a 8.000 euro**.

Per ciascuna fattispecie, in analogia ad altri recenti provvedimenti legislativi sanzionatori, è prevista la clausola di salvaguardia che subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie considerata reato. Al riguardo, va in ogni caso evidenziato che tali previsioni non recano in sé un pericolo di *bis in idem*, in virtù della evidente riconducibilità delle fattispecie previste dallo schema di decreto ad illeciti amministrativi, quali condotte riconducibili *latu sensu* alle pratiche commerciali ingannevoli, a tutela del singolo consumatore.

**L'articolo 6** individua il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo. La potestà di accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in questione è attribuita agli organi, sia a livello centrale che locale, addetti al controllo delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione stessa, oltre che agli ufficiali e agli agenti di Polizia giudiziaria. Tale articolo stabilisce, inoltre, che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto affluirà ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e che il 50 per cento di tali proventi saranno riassegnati, per una quota pari al 35 per cento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota pari al 15 per cento, al Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

**L'articolo 7** prevede la clausola di mutuo riconoscimento per i prodotti alimentari preimballati fabbricati o confezionati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia e ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte

contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'**articolo 8**, al **comma 1**, differisce l'efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento a decorrere dal **centottantesimo** giorno dalla sua entrata in vigore al fine di consentire un congruo lasso temporale per l'adeguamento alla nuova normativa e, al **comma 2**, stabilisce che i prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima di tale termine possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte dei prodotti stessi. Il **comma 3** dispone l'abrogazione degli articoli 3, comma 1, lettera *f*), e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 nonché la modifica dell'articolo 18, comma 3, dello stesso decreto relativamente alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 11 del citato decreto, che vengono meno, con l'abrogazione di tale articolo.

L'**articolo 9** reca la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale le disposizioni introdotte dal decreto legislativo non comportano alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio pubblico.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione alla delega contenuta dall'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - *Legge di delegazione europea 2015*.

Il citato articolo 5 delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

Lo schema di decreto legislativo proposto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In attuazione dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 5, lettera *b*), della legge n. 170 del 2016, il provvedimento disciplina un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo.

Tali sanzioni sono di nuova istituzione.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, all'articolo 3, lettera *f*), prevede, invero, tra le altre, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Ai sensi del successivo articolo 18, l'omissione di tale indicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento mentre la violazione delle disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo in questione, dettate dall'articolo 11, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

A far data dal 13 dicembre 2014, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, tuttavia, le soprarichiamate disposizioni non sono più applicabili. Con il riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare, operato dal predetto regolamento, infatti, è venuto meno l'obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, non rientrando tale informazione nell'elenco delle indicazioni obbligatorie riportato all'articolo 9. Di conseguenza, dalla stessa data è venuto meno anche l'apparato sanzionatorio disposto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1992 per la violazione dei citati articoli 3 e 11.

L'esigenza di assicurare l'immediata rintracciabilità dei prodotti alimentari, inserita nel contesto del sempre crescente rilievo assunto oggi dai temi connessi alla tutela della salute e alla protezione del consumatore, ha determinato la reintroduzione nella normativa nazionale dell'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. E in tale ottica deve leggersi anche la punizione che il legislatore ha previsto per i

comportamenti difformi attraverso un sistema sanzionatorio nuovo, dopo più di due anni di assenza di disposizioni nazionali al riguardo.

Per i motivi sopra esposti, le sanzioni previste dal decreto legislativo in esame devono intendersi come nuove, non solo in quanto non esistenti nell'ordinamento ma anche in quanto diverso è il contesto nel quale le norme nazionali si pongono a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

**L'articolo 1** riguarda il campo di applicazione.

**L'articolo 2** richiama le definizioni di "alimento" o "prodotto alimentare", di "impresa alimentare", di "operatore del settore alimentare" e "consumatore finale" contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

**L'articolo 3** introduce l'obbligo di riportare sul preimballaggio dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettività o sull'etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Gli alimenti preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale possono riportare l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

**L'articolo 4** stabilisce che l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è la località e l'indirizzo dello stabilimento. L'indirizzo può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

L'articolo disciplina anche i casi in cui tale indicazione può essere omessa ossia quando lo stabilimento è ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, nel caso di prodotti preimballati che riportano la bollatura sanitaria o qualora il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento. Nel caso in cui l'impresa disponga di più sedi è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti, purché quello effettivo sia presentato in maniera evidente mediante punzonatura o altro segno. Tale articolo stabilisce inoltre che l'indicazione deve essere riportata in etichetta nel rispetto delle modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

**L'articolo 5** sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

In particolare sono previste sanzioni per le seguenti violazioni:

- la mancata indicazione della sede dello stabilimento, o se diverso, di confezionamento, sul preimballaggio o sull'etichetta dei prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale oppure sui documenti commerciali dei prodotti destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, o ai prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale;
- la mancata indicazione dello stabilimento effettivo mediante punzonatura o altro segno;

- la mancata indicazione secondo le modalità di presentazione di cui all'articolo 13 del regolamento 1169/2011.

**L'articolo 6** attribuisce la competenza all'irrogazione delle sanzioni al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che la esercita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La potestà di accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in questione è attribuita agli organi, sia di livello centrale, come i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, che locale, come le Regioni e le Province autonome, addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione stessa, oltre che agli ufficiali e agli agenti di Polizia giudiziaria.

Tale articolo stabilisce, inoltre, che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto affluirà ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e che il 50 per cento di tali proventi saranno riassegnati, per una quota pari al 35 per cento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota pari al 15 per cento, al Ministero della salute per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

Da tale destinazione a finalità di spesa non derivano oneri a carico della finanza pubblica poiché le attività in questione saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, gli eventuali introiti derivanti dalla irrogazione delle sanzioni saranno destinati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli istituzionalmente svolti dai predetti Ministeri.

La riassegnazione è prevista in quanto si tratta di proventi riferiti a fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione e, per questa ragione, non è possibile quantificarne ex ante l'ammontare.

Le spese per lo svolgimento delle le attività finalizzate alle funzioni di vigilanza e controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gravano sul capitolo n. 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi", dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", che reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive ed analitiche istituzionali demandate alla struttura.

Per quanto concerne le spese per le attività di controllo e di vigilanza svolte dal Ministero della salute, il capitolo è il n. 5010 "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli", nell'ambito della Missione "Tutela della salute", dello stato di previsione di tale Ministero.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 7** prevede la clausola di mutuo riconoscimento per i prodotti alimentari preimballati fabbricati e/o confezionati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia e ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le disposizioni previste dallo schema di decreto hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore. I prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima di tale termine possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, ai sensi del comma 2. Il comma 3 dispone l'abrogazione degli articoli 3, comma 1, lettera f), e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 nonché una modifica dell'articolo 18, comma 3, relativamente alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 11 del citato decreto, che vengono meno, con l'abrogazione di tale articolo.

L'articolo 9 costituisce la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale le disposizioni introdotte dal decreto legislativo non comportano alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio pubblico, in quanto non sono previste nuove spese né minori entrate né nuovi organi amministrativi né nuovi compiti per le amministrazioni.